



**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE
PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE SPECIALIZZATE – ANNO 2016
(Approvato con delibera di Giunta Camerale n. 18 del 22/02/2016)**

ART. 1 - FINALITA'

La Camera di commercio di Parma, al fine di promuovere la partecipazione delle imprese del territorio provinciale a fiere e mostre specializzate all'estero e in Italia, stanZIA risorse per la concessione di contributi a fondo perduto da utilizzarsi secondo le modalità e nei termini di cui ai seguenti articoli.

ART. 2 – BENEFICIARI

Possono beneficiare del contributo le imprese che, presentando domanda nei termini indicati nell'art. 5, abbiano i seguenti requisiti:

- siano iscritte al Registro Imprese della Camera di commercio di Parma con sede operativa nella provincia di Parma,
- occupino al massimo 100 dipendenti,
- abbiano denunciato al Registro Imprese l'inizio dell'attività.

Sono ammessi a contributo anche i Consorzi e le Reti d'Impresa iscritti al Registro Imprese della Camera di commercio di Parma a condizione che la maggioranza dei consorziati o degli appartenenti alle Reti sia in possesso dei requisiti indicati nel presente articolo.

Sono escluse dal contributo le imprese:

- controllate dalla Pubblica Amministrazione,
- in liquidazione o soggette a procedure concorsuali,
- con protesti a carico.

Ai fini dell'erogazione del contributo **l'impresa dovrà essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale e con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.**

ART. 3 – OGGETTO DELL'INTERVENTO E SPESE AMMISSIBILI

Il contributo è concesso per la partecipazione, in qualità di espositori, a fiere e mostre specializzate a carattere internazionale organizzate sia all'estero che in Italia, **il cui periodo di svolgimento ricade tra il 01/01/2016 ed il 31/12/2016.**

Si precisa che le fiere o mostre specializzate organizzate in Italia devono essere inserite nel Catalogo ufficiale pubblicato sul sito www.calendariofiereinternazionali.it.

Le spese ammissibili ai fini del calcolo del contributo sono quelle relative alla locazione dell'area espositiva, escluse le spese per l'allestimento, ed ai servizi di trasporto dei prodotti esposti. Tali spese dovranno essere chiaramente indicate in fattura, a dimostrazione dei costi sostenuti.

Ciascun beneficiario può fare domanda per una sola manifestazione fieristica nel corso dell'anno.



ART. 4 – DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo viene corrisposto **nella misura del 20% delle spese documentate e ritenute ammissibili (IVA esclusa) per le fiere in Italia classificate come internazionali ai sensi di quanto previsto all'art. 3 e del 40% per le fiere nei Paesi europei ed extraeuropei.**

In ogni caso il contributo non potrà superare:

- **€ 600** per fiere in Italia classificate come internazionali. Il massimale è elevato a **€ 1.000** se la domanda è presentata da un Consorzio o Rete d'impresa;
- **€ 1.300** per fiere nell'Unione Europea nonché in Svizzera, Norvegia, Serbia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia e Albania. Il massimale è elevato a **€ 1.600** se la domanda è presentata da un Consorzio o Rete d'impresa;
- **€ 2.500** per fiere in tutti gli altri Paesi. Il massimale è elevato a **€ 3.000** se la domanda è presentata da un Consorzio o Rete d'impresa.

Non saranno ammesse le domande il cui contributo erogabile risulterà inferiore a € 250,00.

In fase di rendicontazione il contributo sarà calcolato sulle spese ammissibili e documentate, limitatamente agli importi preventivati in sede di domanda di contributo.

I contributi camerali non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse sullo stesso titolo di spesa.

Qualora l'azienda non fosse in grado di presentare fattura per locazione del solo spazio espositivo ma di uno stand preallestito, l'Ufficio procederà al calcolo del contributo spettante previa decurtazione del 30% del costo dello stand preallestito (al netto di IVA).

ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, ISTRUTTURIA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le imprese **interessate potranno presentare domanda a partire dal 15.03.2016 e fino al 15.07.2016** utilizzando la modulistica scaricabile dal sito della Camera di commercio www.pr.camcom.it.

Le domande, complete di marca da bollo appositamente annullata, dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC alla casella PEC della Camera di commercio: protocollo@pr.legalmail.camcom.it. Nell'oggetto della PEC adottata per l'invio, riportare la dicitura: "**Bando contributi fiere 2016**".

L'istanza trasmessa dovrà essere conservata agli atti dal richiedente per eventuali controlli da parte della Camera di commercio.

Alla domanda trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.



Entro il termine tassativo di 30 giorni dalla data di conclusione della manifestazione l'impresa dovrà consegnare alla Camera di commercio copia delle fatture a dimostrazione dei costi sostenuti, complete di quietanza. Qualora tale termine sia già trascorso alla data di presentazione della domanda, l'impresa dovrà allegare le fatture quietanziate in sede di presentazione della domanda stessa.

Le istanze saranno esaminate e accolte secondo l'ordine cronologico di arrivo.

Entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta di contributo, l'Ufficio Agevolazioni Economiche informerà l'impresa sull'ammissibilità formale della domanda.

In caso di domanda incompleta e/o priva degli allegati previsti, l'Ufficio richiederà la regolarizzazione/integrazione della stessa. Per ottemperare agli adempimenti richiesti è assegnato un termine di 15 giorni a decorrere dalla data di invio della comunicazione, pena l'inammissibilità della domanda.

L'Ufficio Agevolazioni Economiche potrà inviare le comunicazioni relative alla richiesta di contributo utilizzando l'indirizzo e-mail che l'impresa avrà indicato sul modulo di presentazione della domanda.

Le domande conformi alle norme del presente Regolamento saranno liquidate fino ad esaurimento del fondo stanziato dalla Camera di commercio.

ART. 6 - CONTROLLI E REVOCA DEL CONTRIBUTO

Ai sensi del DPR 445/2000 che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, la Camera di commercio è tenuta ad effettuare controlli mirati ovvero a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate. Inoltre l'Ufficio si riserva la facoltà di verificare il rispetto delle condizioni previste dal presente Regolamento.

La Camera di commercio procederà, sulla base dei controlli effettuati, alla revoca del contributo qualora emergano falsità nelle dichiarazioni sostitutive e/o che non sussistano ovvero non siano state rispettate le condizioni previste del presente Regolamento.

In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite dall'azienda maggiorate degli interessi legali fino a quel momento maturati.

ART. 7 – REGIME DE MINIMIS

Il contributo è erogato in base al regime de minimis, di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18.12.2013 della Commissione (GUUE L 352 del 24.12.2013). Ciò comporta che un'impresa non possa ottenere aiuti di fonte pubblica in regime de minimis per un importo complessivo superiore a 200.000 EURO nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari (100.000 EURO nel caso di imprese del settore trasporti su strada di merci per conto terzi. Gli aiuti de minimis non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada).



Il regime de minimis non si applica:

- alle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- alle imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- alle imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- per attività connesse all'esportazione (aiuti connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti inerenti all'attività di esportazione);
- per gli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
- per gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada da parte di imprese di trasporto merci per conto terzi.

Per le imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli i contributi sono erogati in base al regime de minimis, di cui al Regolamento (UE) n. 1408 del 18.12.2013 della Commissione (GUUE L352 del 24/12/2013). Ciò comporta che un'impresa appartenente al settore della produzione primaria di prodotti agricoli non possa ottenere aiuti di fonte pubblica in regime de minimis per un importo complessivo superiore a 15.000 EURO nell'arco di tre esercizi finanziari.

ART. 8 – TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali forniti alla Camera di commercio saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente regolamento e per scopi istituzionali nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Titolare del trattamento dei dati forniti è la Camera di commercio; responsabile del trattamento è il Segretario Generale dell'Ente camerale.